



COPIA

CITTÀ DI FASANO
CONSIGLIO COMUNALE

N. 81

Registro Deliberazioni

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il giorno 28 novembre 2019 alle ore 10,00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città', previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano in sessione straordinaria di prima convocazione.

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
ZACCARIA Francesco	P		FANIZZA Giuseppe	P	
SAPONARO Vittorio	P		BIANCHI Vito		A
DE CAROLIS Donato	P		BAGORDO Mariateresa	P	
PACE Giuseppe		A	ZIZZI Tonio	P	
SIMONE Giuseppe	P		FANELLI Vittorio	P	
PENTASSUGLIA Nicola	P		ALBANESE Luigia	P	
MASTRO Franco	P		SCIANARO Antonio		A
MARZULLI Domenica	P		TRISCIUZZI Raffaele		A
PALMARIGGI Pierfrancesco	P		DI BARI Pasquale		A
MARINO Donato	P		DE MOLA Laura	P	
SCHENA Antonia	P		OLIVE Maria Rosaria	P	
COLUCCI Giuseppe	P		LEGROTTagLIE Loredana	P	
MILELLA Cristina	P				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale avv. Vittorio Saponaro.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Simone relativa alla proposta di regolamento sulla disciplina dell'imposta di soggiorno e invita il Consigliere ad illustrarla.

Il Consigliere Giuseppe Simone, legge l'emendamento, allegato in copia.

Il Vicesindaco, Assessore con delega alla Programmazione economico-finanziaria, dà lettura della seguente relazione:

“ Il Comune di Fasano si è dotato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 maggio 2014, del regolamento sulla disciplina dell'imposta di soggiorno, la cui disciplina si riviene nel testo dell'articolo 4 del D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

Con successiva deliberazione del medesimo organo, n. 65 del 27.11.2014, oltre a confermare l'istituzione dell'imposta di soggiorno a far data dal 2013, si è provveduto all'approvazione del nuovo regolamento per l'imposta di soggiorno;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.01.2015, si è provveduto a riapprovare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, frutto dei lavori del tavolo tecnico svoltosi con gli operatori del settore;

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 16 marzo 2016 si è provveduto, a seguito delle modifiche relative all'art. 9 (“Obblighi dei gestori delle strutture ricettive”) alla riapprovazione del testo regolamentare suddetto.

Le ultime modifiche al Regolamento sono state approvate con deliberazione n. 17 del 30 marzo 2017. La citata deliberazione ha introdotto al testo regolamentare modifiche e integrazioni riguardanti gli adempimenti dei gestori delle strutture ricettive, nell'ottica di prevedere semplificazioni salvaguardando, in ogni caso, le necessarie verifiche da parte dell'Ente . Si è previsto, in particolare, a carico dei gestori delle strutture ricettive, l'obbligo di presentare dichiarazione mensile. Nessuna novità ha riguardato la disciplina del versamento dell'imposta dovuta che può essere effettuato al raggiungimento della soglia di € 500,00, fermo restando l'obbligo di rispettare in ogni caso il termine del 15 novembre dell'anno di riferimento.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2019, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è provveduto alla riapprovazione del testo del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Nel corso del tempo si è manifestata l'esigenza di avviare il confronto con le associazioni di categoria, nonché con le strutture ricettive del territorio.

Nella proposta di regolamento allegata, confermando il principio della semplificazione degli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive, utile al fine di effettuare il censimento delle medesime, si provvede a modificare:

l'art. 6 (“Misura dell'imposta”), prevedendo l'applicazione dell'imposta fino a un massimo di giorni 7;

l'art 7 (“Esenzioni e riduzioni”), ampliando (rispetto alla versione regolamentare di cui alla deliberazione C.c. n. 6/2019) la categoria dei soggetti esenti, con particolare riferimento alle scolaresche di ogni ordine e grado, ai rappresentanti delle Forze armate, agli ospiti del Comune di Fasano , nonché introducendo la misura della riduzione al 50% per i gruppi di almeno 20 paganti, oltre che per tutti i soggetti (singoli e gruppi) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

l'art. 10, precisando, rispetto alla versione regolamentare di cui alla deliberazione C.c. n. 6/2019, la finalizzazione della partecipazione di cui all'art. 4 del D. lgs. n. 231/2001 attraverso la creazione di un tavolo del Turismo composto da due rappresentanti delle Associazioni di categoria delle strutture ricettive.

Sono queste le caratteristiche più salienti del testo del Regolamento sulla disciplina dell'imposta di soggiorno cui si rinvia integralmente e che si invita ad approvare”;

Esce dall'aula il Consigliere Marino;

Entrano in aula i Consiglieri: Antonio Scianaro e Raffaele Trisciuzzi;

Consiglieri Presenti: n. 21

Al termine della relazione, ha inizio il dibattito cui prendono parte, i Consiglieri Olive, Legrottaglie, Trisciuzzi, Scianaro, De Carolis.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Simone, quindi intervengono nuovamente i Consiglieri Olive, Fanizza, Legrottaglie, Trisciuzzi e Marzulli che presenta un emendamento, allegato in copia.

Risponde il Vicesindaco.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione integrale della seduta in corso di redazione

Al termine del dibattito, il Presidente sottopone a votazione la proposta di emendamento del Consigliere Simone che, in seduta pubblica e per appello nominale, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI:	n. 21
CONSIGLIERI ASSENTI:	n. 4 (Pace, Marino, Bianchi, Di Bari)
CONSIGLIERI VOTANTI:	n. 21
CONSIGLIERI ASTENUTI:	n. 2 (Trisciuzzi, De Mola)
VOTI FAVOREVOLI:	n. 19
VOTI CONTRARI:	//

L'emendamento è approvato.

Si passa a votare l'emendamento proposto dalla Consiglieria Marzulli, che, consegue il seguente esito;

CONSIGLIERI PRESENTI	n. 21
CONSIGLIERI ASSENTI:	N. 4 (Pace, Marino, Bianchi, Di Bari)
CONSIGLIERI VOTANTI:	N. 21
CONSIGLIERI ASTENUTI:	N. 3 (Legrottaglie, Trisciuzzi, De Mola)
VOTI FAVOREVOLI:	N. 18
VOTI CONTRARI:	//

L'emendamento è approvato.

Si passa a votare la proposta emendata che riporta il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI	n. 21
CONSIGLIERI ASSENTI:	N. 4 (Pace, Marino, Bianchi, Di Bari)
CONSIGLIERI VOTANTI:	N. 21
CONSIGLIERI ASTENUTI:	N. 3 (Legrottaglie, Trisciuzzi, De Mola)
VOTI FAVOREVOLI:	N. 18
VOTI CONTRARI:	//

La proposta è approvata, così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno su cui il Responsabile del servizio interessato ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), n. 7 del D. lgs. n. 267/2000;

Visti gli esiti dei lavori della competente Commissione consiliare permanente;

Visto il dibattito succedutosi;

Visto l'art. 42 del D. lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
3. di garantire la pubblicità del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno sul sito istituzionale del Comune di Fasano nell'apposita Sezione Trasparenza dedicata ai tributi comunali.



CITTÀ DI FASANO

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 DEL 28 NOV 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO :
REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE

pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1. D.Lgs. 18/8/2000, n.267 sulla su citata proposta di deliberazione

Parere _____ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marisa Ruggiero

Fasano, 22/11/2019.....

* Parere _____ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marisa Ruggiero

Fasano, 22/11/2019.....

*** NON RICHIESTO in quanto il provvedimento non comporta impegno di spesa**

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano 28 NOV 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfredo Mignozzi



CITTÀ DI FASANO
Segreteria Generale



Ufficio di direzione e assistenza organi istituzionali

N. _____

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Presentata dal Consigliere Comunale: Giuseppe Simone

Proposta deliberativa iscritta al punto n. _____ all'ODG della seduta del _____
Avente ad oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Emendamento Soppressivo

al testo della delibera

Aggiuntivo

Sostitutivo

all'allegato n. _____

Testo emendamento:

Art. 7, comma 1), aggiungere lett. H): "partecipanti a manifestazioni sportive o culturali, di età inferiore a 16 anni, organizzate in collaborazione con l'amministrazione comunale";

Art. 7, comma 2), lett. B): si propone di sostituirlo con il seguente: "ai gruppi organizzati, formati da almeno 20 soggetti passivi di imposta, aderenti allo stesso pacchetto predisposto da un operatore turistico, che effettua un'unica prenotazione alla struttura ricettiva, con medesima data di check-in e check-out";

All'art. 7, aggiungere il comma 3): "le esenzioni e/o riduzioni d'imposta non sono tra loro cumulabili"

Art. 8, comma 2): prevedere come prima modalità di versamento dell'imposta di il Sistema PagoPA, in quanto consente l'immediata riconciliazione dei pagamenti da parte delle strutture;

Art. 8, comma 3): ridurre l'importo minimo oltre il quale è necessario effettuare il versamento dell'imposta da € 500,00 ad € 100,00.

f.to Il Presidente della I^a Commissione Consiliare

074007 - Comune di Fasano
REGISTRO UFFICIALE 0055535 - 27/11/2019 - 10:23 - INGRESSO
Sm. - Cm. - 2019_SER_TRI/2019_GS/2019_AOI_CUC Cn. - Class. - 02.03



* 0 Z 0 3 5 5 J S F 0 5 *

Cons. Giuseppe Simone

Si esprime parere favorevole, in linea tecnica e in
linea contabile, alla proposta di emendamento.

26/11/2019

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marisa RUGGIERO

Ruggiero



CITTÀ DI FASANO
Segreteria Generale

ufficio di direzione e assistenza organi istituzionali

N. _____

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Presentata dal Consigliere/Sindaco MARINO DIENICA

Proposta deliberativa iscritta al punto n. _____ all'ODG della seduta del _____

Avente ad oggetto: APS. 10 COSTA 2

Emendamento Soppressivo

al testo della delibera

Aggiuntivo

Sostitutivo

all'allegato n. _____

Testo emendamento:

DUE RAPPRESENTANZE DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE
DEI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE CHE HANNO
FATTO PERVENIRE REGOLARE ISTANZA ENTRO IL 30
SETTEMBRE DI OGNI ANNO CON PARTECIPAZIONE
AL TAVOLO DAI 1000 ORE DELLO STESSO ANNO

Il Consigliere Comunale / Sindaco

28.11.2019

Deiana Juri

Sul tema pare favorevole in linea tecnica
Non occorre di parere contabile. *Di Pappalardo*

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
F.to avv. Vittorio Saponaro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Alfredo Mignozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 dicembre 2019

Fasano, 19 dicembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Alfredo Mignozzi

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to avv. Alfredo Mignozzi

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Alfredo Mignozzi



CITTÀ DI FASANO

Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione di C.C. n.81 del 28 novembre 2019

Sommario

Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 - Istituzione dell'imposta e Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3 - Definizione di struttura ricettiva.....	3
Art.4 - Soggetto attivo.....	4
Art.5 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari.....	4
Art.6 - Misura dell'imposta.....	4
Art.7 - Esenzioni e Riduzioni.....	5
Art. 8 - Versamento dell'imposta.....	5
Art.9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	6
Art.10 - Amministrazione partecipata degli interventi.....	7
Art.11 - Controllo e accertamento dell'imposta.....	8
Art.12 - Sanzioni.....	9
Art. 13 - Riscossione coattiva.....	9
Art. 14 - Rimborsi.....	9
Art. 15 - Contenzioso.....	10
Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali.....	10

Art. 1 - Istituzione dell'imposta e Oggetto del Regolamento

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali è istituita nel comune di Fasano l'imposta di soggiorno.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Fasano ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto legge n. 50 del 24.04.2017, convertito nella legge n. 96 del 21.06.2017.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalle leggi regionali in materia di turismo) di qualsiasi tipologia e classificazione ubicate nel territorio del Comune di Fasano.

Art. 3 - Definizione di struttura ricettiva

2. Le strutture ricettive comprendono quelle alberghiere ed extralberghiere, per tali intendendosi:
 - a. alberghi, residenze turistico-alberghiere, albergo diffuso;
 - b. agriturismi, country house, strutture di turismo rurale;
 - c. attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast);
 - d. villaggi turistici, camping, aree attrezzate di sosta temporanea, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
 - e. case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico;
 - f. immobili destinati alla locazione breve (inferiore ai 30 giorni), di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art.4 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fasano.

Art.5 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Fasano.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali alloggiano, ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo o ai gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento.
4. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 9.

Art.6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento fino ad un **massimo di giorni 7**.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42, c.2, lettera f), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
4. L'imposta si applica nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune rende pubblica, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Art.7 - Esenzioni e Riduzioni

1. Sono **esentati** dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Fasano;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti diversamente abili non autosufficienti ed il loro accompagnatore, esenzione subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente;
 - d) le scolaresche di ogni ordine e grado in viaggio di istruzione o in attività di alternanza scuola-lavoro;
 - e) i membri delle forze dell'ordine o delle forze armate nell'espletamento di incarichi di servizio documentati;
 - f) gli ospiti dell'Amministrazione Comunale presenti sul territorio comunale per esplicito invito della stessa;
 - g) Gli accompagnatori di gruppi, nella misura di una esenzione ogni 20 paganti;
 - h) I partecipanti a manifestazioni sportive o culturali, di età inferiore a 16 anni, organizzate in collaborazione con l'amministrazione comunale.

2. L'imposta di soggiorno viene applicata in misura **ridotta del 50%**:
 - a) ai fruitori di cure termali, subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente;
 - b) ai gruppi organizzati, formati da almeno 20 soggetti passivi di imposta, aderenti allo stesso pacchetto predisposto da un operatore turistico, che effettua un'unica prenotazione alla struttura ricettiva, con medesima data di check-in e check-out;
 - c) a tutti i soggetti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

3. Le esenzioni e/o riduzioni d'imposta non sono tra loro cumulabili;

Art. 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua, mediante Pago PA, bonifico bancario o altra modalità individuata dall'Amministrazione, il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese – fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Nel caso in cui la somma dovuta mensilmente non superi l'importo di € 100,00, il versamento viene effettuato entro quindici giorni dalla fine del mese successivo al raggiungimento della suddetta

soglia. In ogni caso, e a prescindere dall'importo, entro il 15 luglio e il 15 gennaio vanno effettuati i versamenti degli eventuali pagamenti pendenti relativi al semestre precedente.

Art.9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie indicate nell'art. 3 sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta.
2. Sono previsti i seguenti adempimenti:
 - a. informare i propri ospiti, in appositi spazi e sui propri siti informatici, dell'applicazione, dell'entità e delle modalità di determinazione dell'imposta di soggiorno;
 - b. richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite rilasciandone quietanza;
 - c. far compilare all'ospite che si rifiuti di pagare l'imposta, apposito modulo di rifiuto e trasmetterlo al Comune entro il secondo giorno successivo, nonché comunicare entro lo stesso termine l'eventuale rifiuto dell'ospite a compilare il modello;
 - d. accreditarsi al Portale informatico dei Servizi per la IdS fornendo tutti i dati richiesti;
 - e. comunicare tempestivamente, mediante aggiornamento dei dati sul portale, e comunque entro il termine per la dichiarazione successiva all'evento, eventuali variazioni riguardanti il gestore (cambio intestazione sociale, modifica legale rappresentante, variazione sede legale, ecc.) o la struttura (variazione classificazione, chiusura dell'attività, ecc.);
 - f. dichiarare al Comune, entro i quindici giorni successivi la fine di ciascun mese, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero di quelli esenti e di quelli esclusi, nonché la somma incassata relativa al mese di riferimento. La dichiarazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel mese di riferimento.
 - g. Trasmettere le previste dichiarazioni in via ordinaria telematicamente mediante gli applicativi informatici messi a disposizione da parte del Comune, che permettano il riconoscimento certo del responsabile degli obblighi tributari.
 - h. trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno, in qualità di agente contabile, il conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
 - i. riversare l'imposta riscossa nei termini e secondo le modalità previste.
 - j. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di

contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi al portale telematico messo a disposizione dal Comune di Fasano. La piattaforma di gestione, per conto dell'ufficio tributi, al momento della registrazione rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura. L'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.

- k. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino piattaforme telematiche per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni il codice di identificazione di cui alla lettera precedente, attribuito in fase di censimento e registrazione.
- l. I gestori delle piattaforme telematiche di cui al precedente art. 5, comma 2, sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Fasano.
- m. Conservare copia delle certificazioni sanitarie e attestazioni di varia natura attestanti i motivi di esenzione o agevolazione da fornire su richiesta dei competenti organi di controllo.

Art.10 - Amministrazione partecipata degli interventi

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale è individuare in maniera condivisa con gli stakeholder, nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili in virtù del gettito dell'imposta e secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. lgs. n. 23/2011, gli interventi da porre in essere che direttamente o indirettamente contribuiscano allo sviluppo e al miglioramento della fruibilità turistica del territorio.
2. All'uopo è istituito un Tavolo del Turismo convocato e presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto: da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dal dirigente del settore Turismo o un funzionario all'uopo delegato con funzione di segretario verbalizzante, dagli Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche e da due rappresentanti delle associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive che hanno fatto pervenire

regolare istanza entro il 30 settembre di ogni anno con partecipazione al tavolo dal 1 ottobre dello stesso anno.

Compito del Tavolo del Turismo è supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 1 e monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.

3. All'uopo, il Tavolo del Turismo predispone annualmente una relazione circa le proposte operative e in ordine alla realizzazione degli interventi da effettuare per l'anno successivo che ha titolo di parere obbligatorio, ma non vincolante.

Art.11 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e delusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi, ai gestori delle strutture ricettive e all'attività di queste anche reperito da qualsiasi fonte di informazione disponibile inclusa l'analisi dell'attività su siti e piattaforme di booking e di promozione online;
 - d. effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

Art.12 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento a carico dei gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie indicate nell'art. 3 sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 9, c. 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, c. 2 lett. a, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il mancato accreditamento della struttura sul portale, il mancato aggiornamento dei dati attraverso il portale comunale dell'Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui o l'imprecisa o omessa indicazione di dati identificativi, dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3 del presente articolo, che viene applicata nella misura del valore massimo.
6. Ai fini del conteggio degli interessi si applica la disciplina del Regolamento sulle Entrate.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente in materia.

Art. 14 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono quindi riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.
4. Sulla somma da rimborsare si conteggiano gli interessi secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento delle Entrate.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, c. 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.